SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1998, n. 7.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni tuttora all'esame del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0046

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 504.

Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107, recante delega al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense per il servizio di leva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Formazione dei contingenti e disponibilità

1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre.

2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.

3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.

4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.

5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 2.

Ritardo per motivi di studio dei cittadini che frequentano le scuole medie superiori

1. In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso.

2. Il ritardo previsto dal comma 1 può essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di età e, comunque, per non più di tre volte.

3. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3.

4. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

5. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

6. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facoltà di richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno; per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3.

Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari

1. In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente riconosciute:

a) fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni;

b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

c) fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

d) fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.

2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:

a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;

b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;

c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;

d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;

e) per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.

3. Possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.

4. I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.

6. Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che debbono sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonché di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:

a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del certificato di iscrizione;

b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall'università o da una dichiarazione temporaneamente sostitutiva cui dovrà seguire, entro il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.

9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.

Art. 4.

Rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio

1. I cittadini che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

Art. 5.

Ritardo per motivi di studio all'estero

1. Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

2. I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di leva del distretto militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio.

Art. 6.

Presentazione delle domande di ritardo e dell'apposita documentazione

1. I cittadini che intendono usufruire del ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio sono tenuti, entro e non oltre i termini indicati nei precedenti articoli, a presentare domanda all'ufficio leva del distretto militare o della capitaneria di porto competente, corredata della documentazione di cui agli articoli 2 e 3, rilasciata in carta semplice ed esente da bollo, ovvero ad inviarla a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

Dispensa dalla ferma di leva

1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo fimiglia, con fratelli minorenni a carico;

b) arruolato, con prole;

c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;

f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;

g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.

2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.

3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresì essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;

b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o della attività;

c) minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;

d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali.

4. Le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.

7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva.

8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3.

Art. 8.

Presentazione della documentazione per la dispensa dalla ferma di leva

1. I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 presentano documentata domanda di dispensa al distretto militare o alla capitaneria di porto, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trimestre in cui sono sottoposti alla visita di leva o, per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente l'incorporazione.

2. Il distretto militare o la capitaneria di porto curano l'istruttoria della pratica e trasmettono al consiglio di leva competente per territorio la documentazione per la decisione nel merito delle dispense di cui all'articolo 7, comma 1. La documentazione relativa alle dispense di cui all'articolo 7, comma 3, deve invece

essere inviata per la decisione nel merito alla Direzione generale della leva del Ministero della difesa; quest'ultima è competente anche sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva.

Art. 9.

Dispensa per i cittadini residenti all'estero

1. I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età, sono arruolati d'ufficio senza visita e dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero.

2. Analoghi provvedimenti si applicano in tempo di pace, fino a che duri la residenza all'estero, a coloro che espatriano, per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del ventiquattresimo anno di età.

3. Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di compimento delle età indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Art. 10.

Rimpatrio definitivo dei residenti all'estero

1. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati prima del compimento del ventisettesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

2. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.

Art. 11.

Informazione ai cittadini

1. Il Ministero della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai cittadini italiani maschi nel trimestre precedente a quello in cui compiono il diciottesimo anno di età.

Art. 12.

Abrogazione di norme e regime transitorio

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni è così sostituito: «Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti più anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.».

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

a) gli articoli 61, primo comma, lettera *c)*; 86-*bis*, primo comma; 99; 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli articoli 2, primo comma; 3, primo comma; 19; 20; 21, secondo comma; 22; 25 e 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

3. In via transitoria, agli studenti universitari già immatricolati alla data del 1° novembre 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Le presenti norme, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il 31 dicembre 1998.

2. Le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applicano esclusivamente nei confronti degli studenti universitari che si immatricolano a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, recante: «Leva e reclutamento obbligatorio, nella Marina e nell'Aeronautica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 106 e 107, è il seguente:

«106. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale».

«107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

Nota all'art. 1:

— La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1972, n. 326.

Nota all'art. 3, comma 4:

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, commi 95 e 96, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti».

Nota all'art. 7, comma: 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante: «Definifivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1982, n. 16, supplemento ordinario.

Nota all'art. 12, comma 1:

— Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, è il seguente:

«Art. 2 *(Soggezione alla leva di mare).* — Sono soggetti alla leva di mare i sottonotati cittadini che, al momento della chiamata alla leva di mare (se questa avviene prima della chiamata alla leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avviene prima della chiamata alla leva di mare):

1-*a)* siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

1-*b)* abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito dei porti, delle spiagge e del demanio marittimo in genere, oppure abbiano svolto o svolgano attività lavorativa sulle rive e acque dei laghi, fiumi e lagune;

1-*c)* siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca sportiva, oppure siano stati o siano in possesso di abilitazione alla condotta di motoscafi;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

b) agli armamenti navali guerreschi;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari o in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o Paesi costieri o nelle città o Paesi insistenti sulle acque interne;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare od altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che provvedono alla manipolazione o conservazione del pescato, da mercati ittici e da industrie che producono materiale ed attrezzi da pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio in seguito a condanna escludente dal servizio militare;

8-*a)* siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici e costruttori navali;

8-*b)* siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime, negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano l'iscrizione nelle liste della leva di mare e siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo;

13) siano iscritti nelle liste di leva dei comuni costieri.

L'iscrizione nelle liste di leva di mare dei giovani di cui al precedente n. 13) è disposta in ordine di età, a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe ed in proporzione al numero degli iscritti alla leva di terra nei comuni costieri, fino a raggiungere il fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva di mare di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto, oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa».

Note all'art. 12, comma 2, lettera a)*:*

— Il testo dell'art. 61, primo comma, del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, è il seguente:

«Art. 61 *(Decisioni del Consiglio di leva. Obblighi dei militari in congedo illimitato provvisorio. Arruolamento senza visita per gli ammessi a dispensa, ritardi e rinvii).* — Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai precedenti articoli 59 e 60:

a) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 6;

b) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per gli iscritti che si trovino nei casi previsti dal successivo art. 91 e sulle domande intese ad ottenere il primo ritardo o il rinvio di cui ai successivi articoli 85, 86, 88, 89 e 90;

c) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62;

d) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal successivo capo IV;

e) pronuncia a l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;

f) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva o il ritardo o il rinvio della prestazione del servizio militare ai sensi degli articoli 91, 85, 86, 88, 89 e 90, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 45;

g) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al Consiglio di leva, rifiutino di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncia altresì il loro arruolamento senza visita;

h) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

i) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati della leva di terra, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi».

— Il testo dell'art. 86-*bis*, primo comma, del citato D.P.R. 14 febbraio 1994, n. 237, è il seguente:

«Art. 86-*bis.* — Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato.

I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata».

— Il testo dell'art. 99 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, è il seguente:

«Art. 99 *(Persona che deve richiedere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva).* — L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere richiesta con domanda documentata dal capo di famiglia o dalla persona a cui favore il titolo è costituito».

— Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, è il seguente:

«Sezione II
Dispense dalla ferma di leva di autorità

Art. 100 *(Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni)*. — In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psicoattitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

— Il testo dell'art. 102 del citato D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, è il seguente:

«Sezione III
Militari residenti all'estero

Art. 102 *(Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero)*. — I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile».

Note all'art. 12, comma 2, lettera b):

— La legge 31 maggio 1975, n. 191, recante: «Nuove norme per il servizio di leva» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1975, n. 194. Il testo dell'art. 2, primo comma, è il seguente:

«La chiamata delle classi alla leva è fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età».

— Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 191/1975 è il seguente:

«Art. 19. — Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato — nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio — per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo art. 20.

I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) *(omissis)*;

3) *(omissis)*;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione».

— Il testo degli articoli 20, 21 e 22 della citata legge n. 191/1975 è il seguente:

«Art. 20. — Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe di istituti di struzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni

della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possono ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purché possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.

Il ritardo previsto dal primo comma può essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di età».

«Art. 21. — Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma del precedente art. 19 e dell'art. 20.

Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo».

«Art. 22. — In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

1-*bis)* fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

7) vedovo o celibe con prole;

8) figlio unico convivente con i genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;

10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;

12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro per la difesa può inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.

Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali».

— Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 191/1975 è il seguente:

«Art. 25. — I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volontà degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del manifesto di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 191/1975 è il seguente:

«Art. 27. — Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinaza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.

Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe».

98G0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1997.

Nuovo modello di tessera di riconoscimento per il personale dell'Ufficio centrale per la sicurezza presso il CESIS.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Visto l'art. 8 della legge 21 febbraio 1990, n. 36;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 7 e 8 in data 21 novembre 1980, registrati alla Corte dei conti il 3 dicembre 1980, Atti di Governo, registro n. 1, fogli numeri 387 e 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1989, concernente la tessera di riconoscimento spettante al personale dell'Ufficio centrale per la sicurezza (U.C.Si.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 1994, con il quale l'Ufficio centrale per la sicurezza (U.C.Si.) è stato ordinativamente inquadrato quale III reparto della segreteria generale del CESIS;

Visto il decreto in data 6 maggio 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, concernente l'unificazione delle dotazioni organiche della segreteria generale del CESIS e dell'Ufficio centrale per la sicurezza, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1997, ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1/R, Presidenza n. 18;

Considerato che il personale del III reparto - Ufficio centrale per la sicurezza (U.C.Si.) è alle dipendenze funzionali dell'Autorità nazionale per la sicurezza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato;

Ritenuta la propria esclusiva competenza in materia e la necessità di prevedere un apposito modello di tessera di riconoscimento idoneo a conferire maggiore ufficialità e trasparenza nell'espletamento dei compiti istituzionali da parte del personale del III reparto - Ufficio centrale per la sicurezza (U.C.Si.);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai dipendenti del III reparto della segreteria generale del CESIS, ufficio centrale per la sicurezza (U.C.Si.), è rilasciata apposita tessera di riconoscimento attestante l'appartenenza a tale articolazione, nella sua rilevanza quale organo superiore della Organizzazione nazionale di sicurezza.

Art. 2.

1. La foggia e le caratteristiche del documento di riconoscimento di cui al precedente articolo, costituito da un foglio plastificato di colore bianco (formato cm $10 \times 6,5$), con sopra impressi una cornice rossa e blu, un fondino di colore celeste e lo stemma della Repubblica italiana, in nero, sono riprodotte nell'allegato «fac-simile».

2. Nel predetto documento «fac-simile» sono, altresì, riprodotti ogni elemento e dicitura ritenuti utili al fine di conferire una consona ufficialità all'azione del titolare.

Art. 3.

1. I titolari della tessera di riconoscimento di cui agli articoli precedenti sono autorizzati ad espletare tutte le attribuzioni loro demandate dalla vigente normativa in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato, nonché ad avvalersi delle ordinarie prerogative previste dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza, ai ristretti fini dell'adempimento dei compiti d'istituto.

2. In particolare, ogni autorità pubblica o pubblico ufficiale, nonché incaricato di un pubblico servizio, ovvero qualsiasi soggetto o persona che necessiti, è tenuta a coadiuvare i titolari della tessera nell'esercizio delle proprie competenze, prestando ogni assistenza e consentendo loro libero accesso e transito ovunque.

Art. 4.

1. Per esigenze di sicurezza generale e del personale, i titolari della presente tessera possono portare senza licenza armi portatili di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

Art. 5.
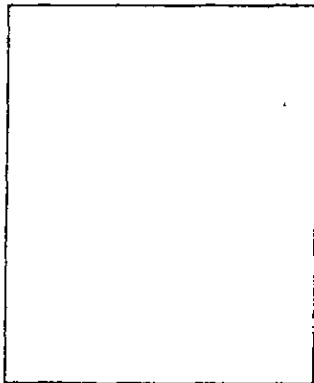
1. La tessera, che ha validità quinquennale, viene rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri che vi provvede tramite l'Autorità nazionale per la sicurezza delegata.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla procedura di controllo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza
Segreteria Generale del CESIS - III Reparto
UFFICIO CENTRALE PER LA SICUREZZA

Tessera n. ____________

Qualifica ....

Cognome ....

Nome ....

Nato il ....

a ....

Statura Capelli Occhi Gruppo Sang.

....
Firma del titolare

p. IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
L'Autorità Nazionale per la Sicurezza delegata

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza
Segreteria Generale del CESIS - III Reparto
UFFICIO CENTRALE PER LA SICUREZZA

Il titolare della presente tessera è autorizzato ad espletare tutte le attribuzioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela del segreto di Stato, nonchè ad avvalersi delle ordinarie prerogative previste dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza, ai ristretti fini dell'adempimento dei compiti d'Istituto.

Ogni autorità pubblica o pubblico ufficiale, nonchè incaricato di un pubblico servizio, ovvero qualsiasi soggetto o persona che necessiti, è tenuta a coadiuvare il titolare della presente tessera nell'esercizio delle proprie competenze, prestando ogni possibile assistenza e consentendogli libero accesso e transito ovunque (D.P.C.M. 19.12.1997).

Il titolare della presente tessera è, altresì, autorizzato a portare senza licenza le armi portatili di cui sia munito secondo le disposizioni interne di servizio (art. 8, legge 21 febbraio 1990, n. 36).

Rilasciata il ....

VALIDITA' 5 ANNI
DALLA DATA DEL RILASCIO

98A0615

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1998.

Alienazione della partecipazione del Tesoro nella BNL S.p.a., ovvero nella società che risulterà dalla integrazione con il Banco di Napoli S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il Ministero del tesoro è titolare di una quota pari all'85,5% del capitale sociale ordinario della BNL S.p.a.;

Ritenuto opportuno procedere alla alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro nella BNL S.p.a. nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo;

Ritenuto altresì necessario, in relazione al processo di integrazione tra BNL S.p.a. e Banco di Napoli S.p.a. e a seguito delle indicazioni date dall'Unione europea, avviare senza indugio le procedure propedeutiche alla dismissione della partecipazione del Tesoro nella BNL S.p.a. o nella società che risulterà dalla integrazione con il Banco di Napoli S.p.a.;

Considerato che, accanto alla diffusione dell'azionariato della suddetta società tra il pubblico, è opportuno garantire la stabilità dell'assetto azionario;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione del Tesoro nella BNL S.p.a., ovvero nella società che risulterà dalla integrazione con il Banco di Napoli S.p.a., verrà effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Il Ministero del tesoro provvede ad avviare immediatamente, con l'assistenza di un apposito consulente finanziario, le procedure propedeutiche all'alienazione.

Roma, 23 gennaio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A0586

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1998.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il provvedimento adottato a carico del signor Rocco Fusco, consigliere della regione Campania, con il quale è stato rinviato a giudizio dal g.i.p. presso il tribunale di Napoli in data 15 settembre 1997 per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;

Vista la comunicazione in data 22 settembre 1997, n. 22648/C.G. del commissario del Governo per la regione Campania;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione dalla carica di consigliere regionale del sig. Rocco Fusco;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Rocco Fusco è sospeso dalla carica di consigliere della regione Campania a decorrere dalla data del 15 settembre 1997.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 23 gennaio 1998

Il Presidente: PRODI

98A0587

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 settembre 1997.

Modificazioni alla consistenza degli organici provinciali del personale docente di scuola materna per l'anno scolastico 1997/1998.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, concernente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale della scuola per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;

Considerato che l'art. 4, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 178/1997 prevede che «nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con decreto ministeriale, all'eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito dello stesso grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni»;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla suddetta previsione sulla base delle maggiori e minori esigenze accertate relativamente alla scuola materna in alcune circoscrizioni provinciali;

Decreta:

Art. 1.

La tab. 1 - org., allegata al decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, con la quale è stata stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente di scuola materna per l'anno scolastico 1997/1998 è modificata dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Roma, 10 settembre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 378

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO SCUOLA MATERNA

PROVINCE	Organico 1997/98 D.I. 178/1997 (A)	Organico modificato 1997/98 (B)	Differenza organico (B - A)
Agrigento	1.019	1.019	0
Alessandria	528	528	0
Ancona	875	875	0
Arezzo	455	455	0
Ascoli Piceno	708	708	0
Asti	215	215	0
Avellino	1.085	1.085	0
Bari	2.863	2.863	0
Belluno	249	249	0
Benevento	770	770	0
Bergamo	630	630	0
Biella	259	259	0
Bologna	660	668	8
Brescia	859	859	0
Brindisi	1.010	1.010	0
Cagliari	1.056	1.056	0
Caltanissetta	629	629	0
Campobasso	413	413	0
Caserta	1.645	1.655	10
Catania	1.579	1.558	-21
Catanzaro	1.079	1.079	0
Chieti	740	733	- 7
Como	477	477	0
Cosenza	1.694	1.680	-14
Cremona	375	375	0
Crotone	535	535	0
Cuneo	798	806	8
Enna	491	491	0
Ferrara	174	174	0
Firenze	1.275	1.275	0
Foggia	1.315	1.315	0
Forlì	430	430	0
Frosinone	1.213	1.213	0
Genova	707	707	0
Gorizia	208	208	0
Grosseto	310	310	0
Imperia	304	304	0
Isernia	224	224	0
L'Aquila	580	580	0
La Spezia	258	258	0
Latina	1.079	1.083	4
Lecce	1.712	1.712	0
Lecco	273	273	0
Livorno	301	301	0
Lodi	228	228	0
Lucca	573	573	0
Macerata	520	520	0
Mantova	604	604	0
Massa Carrara	331	331	0

PROVINCE	Organico 1997/98 D.I. 178/1997 (A)	Organico modificato 1997/98 (B)	Differenza organico (B - A)
Matera	544	544	0
Messina	1.203	1.192	-11
Milano	3.266	3.266	0
Modena	554	554	0
Napoli	6.317	6.315	- 2
Novara	368	371	3
Nuoro	658	658	0
Oristano	252	252	0
Padova	374	376	2
Palermo	1.359	1.359	0
Parma	268	268	0
Pavia	438	441	3
Perugia	1.106	1.106	0
Pesaro Urbino	537	537	0
Pescara	595	595	0
Piacenza	269	269	0
Pisa	534	534	0
Pistoia	330	330	0
Pordenone	270	270	0
Potenza	940	929	-11
Prato	198	198	0
Ragusa	787	787	0
Ravenna	278	278	0
Reggio Calabria	1.124	1.124	0
Reggio Emilia	257	257	0
Rieti	369	369	0
Rimini	228	228	0
Roma	3.154	3.154	0
Rovigo	208	208	0
Salerno	2.379	2.358	-21
Sassari	830	830	0
Savona	296	304	8
Siena	381	381	0
Siracusa	759	759	0
Sondrio	295	295	0
Taranto	1.060	1.060	0
Teramo	708	708	0
Terni	328	328	0
Torino	2.416	2.432	16
Trapani	629	629	0
Treviso	442	456	14
Trieste	155	155	0
Udine	738	738	0
Varese	517	517	0
Venezia	733	733	0
Verbania	215	216	1
Vercelli	259	259	0
Verona	593	593	0
Vibo Valentia	573	573	0
Vicenza	622	632	10
Viterbo	489	489	0
Totale	78.517	78.517	0

98A0566

DECRETO 16 ottobre 1997.

Ulteriori modificazioni alla consistenza degli organici provinciali del personale docente di scuola materna per l'anno scolastico 1997/1998.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, concernente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale della scuola per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;

Considerato che l'art. 4, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 178/1997 prevede che «nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con decreto ministeriale, all'eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito dello stesso grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni»;

Visto il decreto ministeriale n. 559 del 10 settembre 1997 con il quale, ai sensi della suddetta previsione, si è proceduto alla redistribuzione di posti di scuola materna tra alcune province sulla base delle maggiori e minori esigenze accertate nelle stesse;

Considerato che relativamente ad altre province sono state accertate ulteriori, incomprimibili esigenze di incremento di posti di scuola materna e che è stata nel contempo accertata la disponibilità di pari numero di posti in altra circoscrizione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

La tab. 1 - org., allegata al decreto ministeriale n. 559 del 10 settembre 1997, contenente modifiche alla tab. 1 - org., allegata al decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, con la quale è stata stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente di scuola materna è ulteriormente modificata per l'anno scolastico 1997/1998 dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 379

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZIO SCUOLA MATERNA

PROVINCE	Organico 1997/98 D.M. 559/1997 (A)	Organico modificato 1997/98 (B)	Differenza organico (B - A)
Agrigento	1.019	1.019	0
Alessandria	528	528	0
Ancona	875	875	0
Arezzo	455	455	0
Ascoli Piceno	708	708	0
Asti	215	215	0
Avellino	1.085	1.066	-19
Bari	2.863	2.863	0
Belluno	249	249	0
Benevento	770	770	0
Bergamo	630	632	2
Biella	259	259	0
Bologna	668	668	0
Brescia	859	859	0
Brindisi	1.010	1.010	0
Cagliari	1.056	1.056	0
Caltanissetta	629	629	0
Campobasso	413	413	0
Caserta	1.655	1.657	2
Catania	1.558	1.558	0
Catanzaro	1.079	1.079	0
Chieti	733	733	0
Como	477	477	0
Cosenza	1.680	1.680	0
Cremona	375	375	0
Crotone	535	535	0
Cuneo	806	806	0
Enna	491	491	0
Ferrara	174	177	3
Firenze	1.275	1.275	0
Foggia	1.315	1.315	0
Forlì	430	430	0
Frosinone	1.213	1.213	0
Genova	707	710	3
Gorizia	208	208	0
Grosseto	310	312	2
Imperia	304	304	0
Isernia	224	224	0
L'Aquila	580	580	0
La Spezia	258	258	0
Latina	1.083	1.083	0
Lecce	1.712	1.712	0
Lecco	273	273	0
Livorno	301	301	0
Lodi	228	228	0
Lucca	573	573	0
Macerata	520	520	0
Mantova	604	604	0
Massa Carrara	331	331	0
Matera	544	544	0
Messina	1.192	1.192	0
Milano	3.266	3.266	0
Modena	554	554	0
Napoli	6.315	6.309	-6
Novara	371	371	0
Nuoro	658	658	0
Oristano	252	252	0
Padova	376	376	0
Palermo	1.359	1.359	0
Parma	266	268	0
Pavia	441	442	1
Perugia	1.106	1.106	0
Pesaro Urbino	537	537	0
Pescara	595	595	0
Piacenza	269	270	1
Pisa	534	534	0
Pistoia	330	330	0
Pordenone	270	270	0
Potenza	929	929	0
Prato	198	198	0
Ragusa	787	787	0
Ravenna	278	278	0
Reggio Calabria	1.124	1.124	0
Reggio Emilia	257	257	0
Rieti	369	369	0
Rimini	228	228	0
Roma	3.154	3.154	0
Rovigo	208	208	0
Salerno	2.358	2.358	0
Sassari	830	830	0
Savona	304	304	0
Siena	381	381	0
Siracusa	759	759	0
Sondrio	295	295	0
Taranto	1.060	1.060	0
Teramo	708	708	0
Terni	328	328	0
Torino	2.432	2.432	0
Trapani	629	640	11
Treviso	456	456	0
Trieste	155	155	0
Udine	738	738	0
Varese	517	517	0
Venezia	733	733	0
Verbania	216	216	0
Vercelli	259	259	0
Verona	593	593	0
Vibo Valentia	573	573	0
Vicenza	632	632	0
Viterbo	489	489	0
Totale	78.517	78.517	0

98A0567

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 gennaio 1998.

Classificazione dell'aeroporto di Verona ai fini del servizio anticendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Verona è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 209316 dell'11 novembre 1992 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Verona dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Verona dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocato sull'aeroporto di Verona sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'Interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Verona è inserito nella terza classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 7 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0560

ORDINANZA 27 gennaio 1998.

Modificazioni all'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997 concernente: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria». (Ordinanza n. 2740).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996; che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Considerato che gli interventi in favore delle attività produttive devono comunque tendere al ristoro dei danni;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, è abrogato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A0616

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 gennaio 1998.

Entità dei posti disponibili per il personale di leva da trattenere in servizio per sei, nove e dodici mesi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'art. 1, commi 111, 112, 113 e 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la definizione annuale per ciascuna Forza armata dell'entità di posti disponibili per il trattenimento in servizio dei militari e graduati di leva, sono autorizzati — per l'anno 1998 — trattenimenti in servizio, a domanda, per sei, nove o dodici mesi secondo le entità di seguito riportate:

Esercito: 1.500 unità;

Marina: 230 unità, di cui 30 per il Corpo delle capitanerie di porto;

Aeronautica: 170 unità.

2. I trattenimenti di sei o nove mesi di cui al comma 1 possono essere attuati per particolari e contingenti esigenze di ciascuna Forza armata limitatamente alle carenze riscontrate in determinate armi/corpi/categorie/specialità/abilitazioni e incarichi.

3. La competente Direzione generale per il personale militare, sulla base delle esigenze di Forza armata, provvede ad emanare apposita circolare volta a fissare, per ciascuno dei trattenimenti di cui ai commi 1 e 2, modalità, criteri e requisiti.

4. Il personale trattenuto in servizio può essere impiegato presso qualsiasi sede tanto sul territorio nazionale quanto nell'ambito di missioni fuori dal territorio nazionale.

5. Qualora le carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve siano superiori a quelle sulla base delle quali sono state computate le entità di cui al comma 1, ciascuna Forza armata, nell'ambito dei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente nella legge di bilancio, in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, potrà effettuare un numero di trattenimenti superiore alle predette entità.

6. Il personale trattenuto in servizio, al quale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i militari di truppa in servizio di leva, cessa dal trattenimento ed è collocato in congedo illimitato su proposta motivata del proprio comandante di Corpo, per:

a) scarso rendimento;

b) grave inadempienza disciplinare;

c) grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge n. 382/1978;

d) condanna per delitti non colposi.

Il predetto personale può, altresì, cessare anticipatamente dal trattenimento in servizio, a domanda, per gravi e comprovati motivi insorti dopo il trattenimento.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A0561

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° dicembre 1997.

Disposizioni attuative dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di occupazione nel settore della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riferimento all'art. 14 che prevede «occupazione nel settore della ricerca»;

Considerata l'opportunità per l'anno 1998 di riservare un importo di lire 5,5 miliardi per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge, a valere sulle disponibilità del fondo speciale per la ricerca applicata, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di lire 30 miliardi per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Considerata l'opportunità, in sede di prima attuazione della legge n. 196 del 1997, di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attività di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca di possessori del titolo di dottore di ricerca o di altri titoli di formazione post-laurea acquisiti in Italia e all'estero, nonché del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il presente decreto disciplina:

a) la concessione ai soggetti di cui all'art. 2 di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata;

b) l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), c), d)* ed *e)* di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, appartenenti allo specifico contratto collettivo nazionale di lavoro, dipendenti dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta;

c) l'integrazione dei contributi ordinari ad enti pubblici di ricerca, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attività di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera *b)* del presente comma, di titolari di diploma universitario, di laureati o dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 1998 le seguenti risorse finanziarie:

a) un importo di 5,5 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la concessione di contributi di cui al comma 1, lettera *a)* e, limitatamente a 500 milioni di lire, per la copertura degli oneri relativi alle attività di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o società ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) un importo di 30 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per la concessione delle integrazioni di cui al comma 1, lettera *c);*

3. Ai sensi del presente decreto si intende per ricerca la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a):*

a) piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C213/4 del 23 luglio 1996;

b) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;

d) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera *c);*

e) le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizio, nonché alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. Tali società sono costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, con un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; ad esse possono partecipare, in deroga all'art. 2602 del codice civile, università, C.N.R., E.N.E.A. e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;

f) altre imprese, non rientranti nelle categorie di cui alle lettere da *a)* ad *e).*

Art. 3.

Procedura di assegnazione e gestione dei contributi per le assunzioni con contratti a termine

1. Per l'esercizio 1998, nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata, è concesso ai soggetti di cui all'art. 2, un contributo così determinato:

a) 30 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero;

b) 20 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.

2. Ad ogni soggetto beneficiario non può essere erogato un contributo complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per anno.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le assunzioni di cui al predetto comma da normative nazionali o comunitarie.

4. Ai lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è corrisposta una retribuzione non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo professionale di ricercatore del contratto collettivo nazionale di lavoro cui appartiene il soggetto beneficiario, ovvero a quella iniziale prevista per lo stesso profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca, qualora il contratto collettivo di appartenenza non preveda il predetto profilo professionale.

5. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma 1, devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30 settembre 1998, una domanda-dichiarazione, redatta secondo lo schema predisposto dal competente ufficio contenente le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;

b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

c) descrizione dei progetti di ricerca ed indicazione della loro durata;

d) requisiti e quantità del personale da assumere avvalendosi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;

e) comunicazione di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo progetto, ovvero comunicazione di avere in corso domande per il finanziamento del medesimo progetto.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, verificata a pena di esclusione della domanda la completezza dei dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione, con esclusivo riferimento a quelle presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dalle lettere *a)* ad *e)*; entro quindici giorni dal ricevimento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica la disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e comunica al richiedente l'ammissibilità al contributo. Qualora alla data di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un successivo elenco delle domande comunque presentate entro il 30 settembre 1998 dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, e ammesse ai sensi del presente comma, secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione e comunica al richiedente, verificata la disponibilità finanziaria, l'ammissibilità al contributo.

7. Il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al contributo trasmette, entro trenta giorni, pena la decadenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione e comunica le modalità per l'accreditamento del contributo. Entro trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al versamento del contributo per il primo anno.

8. Al termine della prima annualità in cui è articolato il progetto di ricerca, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'avanzamento dell'attività, dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente decreto. Sulla base della predetta relazione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, delle attività svolte con gli obiettivi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione della quota di contributo relativa alla nuova fase annuale ovvero procede alla sua revoca o rimodulazione.

9. Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'esito dell'attività di ricerca, dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo indeterminato, dandone successiva comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rende noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, nonché l'elenco dei beneficiari; le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto avviso sono restituite al richiedente.

Art. 4.

Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici dagli enti pubblici di ricerca

1. Per l'esercizio 1998, al fine di conseguire l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, il soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;

b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c) durata del distacco;

d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalità di inserimento presso il richiedente;

e) dati identificativi del personale per il quale è stato chiesto il distacco;

f) sede di svolgimento dell'attività di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.

2. La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Ad essa è allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.

3. L'ente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto l'ente ne dà comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto.

4. Al termine di ogni anno di attività e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo è assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.

Art. 5.

Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni a termine di dottori di ricerca o di laureati

1. Per l'esercizio 1998, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, per l'assunzione con contratti a termine di lavoro subordinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca o di laureati, sono concesse integrazioni ai contributi ordinari degli enti di ricerca, che procedono alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella misura di lire 50 milioni per ogni unità di personale assunto ai sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è concessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle comunicazioni degli enti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, sulla base della data di spedizione, che avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*. L'erogazione dell'integrazione è vincolata alla presentazione da parte dell'ente di copia dei contratti di assunzione a termine.

3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, prima del 31 dicembre 1998 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblica apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Gli enti comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 1, nonché eventuali reintegri ai sensi dell'art. 4, comma 5, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica oltre alle attività di cui all'art. 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile è escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società e degli enti di cui al comma 1 ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.

Art. 7.

Termine per la presentazione delle domande

1. Per l'esercizio 1998 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 2, possono esssere inoltrate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dal 16 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998
Registro n. 1 Università, foglio n. 3

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta di contributi ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 1063 del 1° dicembre 1997 di attuazione dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu)

BOLLO

Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento S.P.A.R. - Uff. III - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, settore di attività), intendendo assumere personale di ricerca nell'ambito di un progetto di ricerca dal titolo « ... » del costo preventivato di « ... » e della durata prevista di « ... », chiede l'assegnazione dei contributi specificati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 1063 del 1° dicembre 1997.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1997 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett..... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

assumere n. ... soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lett.... dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 1° dicembre 1997, ai quali, nell'ambito del progetto di ricerca indicato, saranno attribuite le seguenti funzioni: (descrizione sintetica delle stesse);

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di avere/non avere in corso domande per il finanziamento del progetto (in caso affermativo, specificare quali).

Si allega:

descrizione sintetica del progetto di ricerca;

CCIAA;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1997.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo, copia autenticata dei contratti di assunzione.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni).

Distinti saluti.

(Sede e data), ...

Il legale rappresentante

....
firma

98A0590

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «R.M. 102 a r.l.», in Montecatini Terme.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «R.M. 102 a r.l.», con sede in Montecatini Terme (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

La Società cooperativa «R.M. 102 a responsabilità limitata», con sede in Montecatini Terme (Pistoia) via E. Toti, 104, costituita per rogito notaio dott. Antonio Noto in data 27 settembre 1976, rep. n. 17990, registro imprese n. 3744, B.U.S.C. n. 599/149230, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 13 gennaio 1998

Il direttore: CARUSO

98A0564

DECRETO 14 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «CODEM Coop. S.r.l.», in Ventimiglia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «CODEM Coop. S.r.l.», con sede in Ventimiglia, corso Genova, 22, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale, Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 10 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «CODEM Coop. S.r.l.», con sede in Ventimiglia, costituita per rogito notaio Gentile dott. Walter Eugenio, in data 3 aprile 1997, repertorio n. 1661, registro imprese 5279, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 14 gennaio 1998

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

98A0588

DECRETO 14 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola del nord erbe officinali S.r.l.», in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Agricola del nord erbe officinali S.r.l.», con sede in Sanremo, via Zeffiro Massa, 190, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale, Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 10 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola del nord erbe officinali S.r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Aveta dott. Marco, in data 28 marzo 1992, repertorio n. 5750, registro imprese 6718, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 14 gennaio 1998

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

98A0589

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 18 dicembre 1997.

Strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la designazione dell'autorità nazionale di controllo effettuata ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 3 novembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover dare urgente attuazione al disposto di cui al citato art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente le strutture di controllo, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla costituzione di un organo collegiale di valutazione nell'ambito delle competenze del Ministero per le politiche agricole e d'intesa con regioni, attese le specifiche funzioni di coordinamento di cui al citato decreto legislativo n. 143/1997;

Considerato altresì che in adesione al predetto parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di valutare la situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito nazionale, si rende necessario istituire presso il Ministero per le politiche agricole un apposito comitato con partecipazione delle regioni e province autonome con criteri di adeguata rappresentanza, nonché del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della sanità per gli aspetti di competenza.

Decreta:

Art. 1.

Autorità nazionale

Il Ministero per le politiche agricole è l'autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza della stessa.

Art. 2.

Organismi di controllo

L'attività di controllo di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole; i requisiti e le procedure per la richiesta di autorizzazione sono indicati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 3.

Comitato tecnico di valutazione

È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo ai sensi dell'art. 10 reg. (CEE) n. 2081/92.

a) esprimere parere vincolante sugli organismi di controllo privati in merito alla conformità alla norma EN 45011;

b) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento della attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

c) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

d) esprimere parere vincolante in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;

e) esprimere parere sull'adozione di provvedimenti sostitutivi nei confronti delle autorità pubbliche designate;

f) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti.

Art. 4.

Composizione del Comitato tecnico

Il comitato tecnico di cui all'art. 3 è costituito da dieci (10) componenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, di cui tre (3) designati dal Ministero per le politiche agricole, uno (1) designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno (1) designato dal Ministero della sanità e cinque (5) designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, nominato con decreto, ed è integrato, di volta, in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e delle province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni in esame. Il comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole e degli enti vigilati nonché di commissioni costituite da esperti per ciascuna categoria di prodotto. Il comitato tecnico in prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

Art. 5.

Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione di un organismo privato è presentata:

per le denominazioni proposte ai sensi dell'art. 5 del reg. CEE 2081/92 dai soggetti proponenti la registrazione;

per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del reg. CEE 2081/92 dall'organismo associativo maggiormente rappresentativo dell'interprofessione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protetta. Tale rappresentatività non deve essere comunque inferiore al 50% dei produttori/trasformatori.

In assenza di tali richieste, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che,

ai sensi dell'art. 10 del reg. CEE 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, adempiono le condizioni di cui alle norme EN 45011.

Art. 6.

Caratteristiche dei controlli

Le autorità pubbliche designate e gli organismi privati autorizzati possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del reg. CEE 2081/92.

Ogni denominazione di origine o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio, tra loro coordinate.

Art. 7.

Vigilanza

La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

La revoca e la sospensione dell'autorizzazione dell'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

Art. 8.

Norma transitoria

In considerazione delle esigenze istruttorie relative alla rispondenza a quanto previsto dall'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92, degli organismi di controllo privati e delle autorità pubbliche designati ai sensi dell'art. 5, le funzioni di controllo, per un periodo transitorio di sei mesi, continuano ad essere svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dalle regioni e province autonome competenti per territorio. Tali organismi, nell'esercizio delle funzioni di controllo, si avvalgono, ove possibile, degli ispettori dei consorzi di tutela che abbiano già sancite le funzioni di controllo e/o vigilanza.

La documentazione relativa all'attività di controllo deve essere depositata ed archiviata secondo le modalità che saranno indicate per ciascuna denominazione in causa con provvedimento a parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

REQUISITI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REG. (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI).

1. La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati dal presente decreto deve essere corredata:

dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale è richiesta l'autorizzazione;

dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;

da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;

da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;

da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;

da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;

da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;

dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;

dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del Reg. 2081/92, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:

a) l'insieme dei requisiti di conformità relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organolettico-qualitativi;

b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;

c) l'insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo;

d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata ad un organismo che documenti in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

abbia forma giuridica certa e documentata;

disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:

a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo. Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto;

b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate;

c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto la supervisione di un dirigente responsabile di tutte le ope-

razioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici *curricula;*

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i *curricula* di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera *a);*

disponga di una struttura organizzativa che:

a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;

b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;

c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;

d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato;

e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;

disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:

a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;

b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;

c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;

d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'ottenimento della DOP/IGP e delle corrispondenti conseguenze;

e) siano sistematicamente documentate e registrate;

operino con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova); in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;

assicuri, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;

disponga di un proprio manuale della qualità; nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso;

operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;

assicuri l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;

disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentatamente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentatamente finalizzato all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;

disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3. Inoltre, ai fini dell'autorizzazione:

l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione.

l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate;

4. Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP/IGP a condizione che:

i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare;

vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari;

venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento;

il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;

l'autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;

l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come «Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92», integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione sulla GU-UE;

5. Per ogni singola DOP/IGP può essere autorizzato, per un determinato lasso di tempo, un solo organismo anche in caso di richiesta o di disponibilità di più organismi.

98A0592

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 dicembre 1997.

Aggiornamento delle patenti nautiche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL NAVIGLIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 431 in data 9 ottobre 1997, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ed in particolare gli articoli 19 e 21 che prevedono che ai fini della convalida della patente e del cambio di residenza, il competente ufficio deve trasmettere al domicilio dell'interessato un apposito talloncino-autoadesivo;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996 e successive modificazioni, che prevede l'omogeneizzazione delle procedure concernenti la disciplina delle patenti nautiche a quella prevista presso gli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le patenti automobilistiche;

Ritenuta la necessità di stabilire un modello unico per lo svolgimento della procedura di aggiornamento della patente nautica, mediante un talloncino-autoadesivo, da inviare al domicilio del titolare della abilitazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il modello, conforme all'allegato *A* al presente decreto, riportante un talloncino-autoadesivo, per l'aggiornamento delle patenti nautiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il direttore generale: MUCCI

ALLEGATO *A*

Ministero dei trasporti
e della navigazione
(Timbro ufficio)

telefono: ..../ ....

Prot. n. .... in data ....

Con la presente l'amministrazione dei trasporti e della navigazione, provvede ad aggiornarLe, direttamente a domicilio, la patente nautica.

Nella parte inferiore del presente stampato è riportato un tagliando autoadesivo, che deve essere staccato e applicato nello spazio della patente riservato, a seconda del caso, alla «convalida» o al «cambio di residenza». Se tale spazio dovesse risultare esaurito o occupato da altre annotazioni, il tagliando potrà essere applicato in qualunque spazio libero della patente nautica.

Si prega di controllare con attenzione i dati riportati nel tagliando e qualora fossero riscontrate delle inesattezze la S.V. potrà telefonare a questo ufficio, che provvederà a dare soluzione ai problemi segnalati.

Spazio per il talloncino autoadesivo

98A0562

DECRETO 23 dicembre 1997.

Attuazione della direttiva 96/63/CE della commissione del 30 settembre 1996 che modifica la direttiva 76/432/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai comma 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572 recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 di recepimento della direttiva 76/432/CEE del consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda i dispositivi di frenatura pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Vista la direttiva 96/63/CE della commissione del 30 settembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/432/CEE del consiglio relativa ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977 n. 572.

2. Il capo I ed il capo II dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, non sarà possibile:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, né l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori, per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, se i trattori sono conformi alle disposizioni stabilite nell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° marzo 1998, non sarà più possibile:

concedere l'omologazione CE o il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, e

accordare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni stabilite all'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

ALLEGATO

L'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 è modificato come segue:

1. Al capo I, punto 4.2.6, alla fine del primo comma è aggiunta la seguente frase:

«Quando più di un asse è soggetto all'azione frenante, uno degli assi può essere disinnestato a condizione che esso venga innestato automaticamente in caso di attivazione del freno di servizio o in caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto».

2. Il capo II è modificato come segue:

al punto 1.1.1, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

«L'efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio è basata sulla distanza di frenatura calcolata secondo la formula di cui al punto 2.1.1.1».

Il punto 1.2.2.2 è soppresso.

Il punto 2.1.1.1 è così modificato:

«2.1.1.1 nelle condizioni previste per la prova di tipo 0, una distanza di frenatura calcolata come segue:

$$S_{max} \leq 0,15\ V + \frac{V^2}{116}$$

dove V è la velocità massima per costruzione in Km/h e S_{max} è la distanza massima di arresto in metri».

98A0563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 1998.

Variazione della denominazione sociale della società «Unione italiana di riassicurazione S.p.a.» in «Swiss Re Italia S.p.a.».

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la deliberazione assembleare dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.a. in data 18 dicembre 1997 relativa alla variazione della denominazione sociale e conseguente modifica statutaria;

Prende atto

della variazione della denominazione della «Unione italiana di riassicurazione S.p.a.» in «Swiss Re Italia S.p.a.», con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il presidente: MANGHETTI

97A0568

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo n. 6 addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 5 marzo 1996.

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 303, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997, che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo n. 6 addizionale all'accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, firmato in Strasburgo il 5 marzo 1996, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 3 novembre 1997.

L'atto sunnominato è entrato in vigore nei rapporti tra Italia, Croazia e Paesi Bassi il 1° gennaio 1998.

97A0573

Entrata in vigore della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, firmata a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 302, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 15 settembre 1997, che ha autorizzato la ratifica italiana si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, firmata in Strasburgo il 1° febbraio 1995, in data 3 novembre 1997.

L'atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 3 marzo 1998.

97A0574

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Roma il 28 novembre 1995.

Il giorno 2 gennaio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Roma il 28 novembre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 1° luglio 1997, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario n. 146/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1997.

In conformità all'art. 12 il predetto accordo entrerà in vigore in data 2 febbraio 1998.

98A0575

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'ISIDA - Istituto superiore imprenditori e dirigenti di azienda, in Palermo

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1998, sono state approvate le modificazioni degli articoli 3 e 7 dello statuto composto da 19 articoli dell'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda (ISIDA) in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 12 gennaio 1971.

98A0569

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione della società «Revifid S.r.l. - Società di revisione e fiduciaria», in forma abbreviata «Revifid S.r.l.», in Torino.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1998, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto 28 agosto 1975, modificato in data 30 novembre 1982 e 1° febbraio 1995, alla società «Revifid S.r.l. - Società di revisione fiduciaria», con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. TO 272-1975-43, è decaduta per fusione della stessa nella società «Plurifid S.p.a.», con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. TO 272-1985-936.

98A0576

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nomina del commissario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Con decreto del Ministro del tesoro in data 30 gennaio 1998 il dott. Vincenzo D'Antuono, dirigente generale, è stato nominato, con effetto immediato, commissario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato fino alla data dell'efficacia del provvedimento di nomina del nuovo presidente, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione attribuiti dalle vigenti disposizioni alla competenza del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, necessari per assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività dell'ente.

98A0695

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 gennaio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1799,45
ECU	1946,65
Marco tedesco	986,54
Franco francese	294,40
Lira sterlina	2945,70
Fiorino olandese	875,35
Franco belga	47,807
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2470,82
Dracma greca	6,227
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1228,55
Yen giapponese	14,141
Franco svizzero	1224,95
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	237,83
Corona svedese	222,48
Marco finlandese	325,87
Dollaro australiano	1221,47

98A0694

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PTT n. 1520 del 23 dicembre 1997

Specialità medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO:

10%+0,9% flac. in vetro 50 ml, A.I.C. n. 030883159/G;

10%+0,9% flac. in vetro 100 ml, A.I.C. n. 030883161/G;

10%+0,9% flac. in vetro 250 ml, A.I.C. n. 030883173/G;

10%+0,9% flac. in vetro 500 ml, A.I.C. n. 030883185/G;

10%+0,9% flac. in vetro 1000 ml, A.I.C. n. 030883197/G.

Società Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto: provvedimento di modifica sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società: Laboratori Diaco Biomedicali sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PTT n. 1521 del 13 gennaio 1998

Specialità medicinale: NITROSORBIDE:

retard 40 capsule, A.I.C. n. 020925020;

retard 40 capsule 40 mg, A.I.C. n. 020925032.

Società Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia, 26 - 20132 Milano, codice fiscale 00714810157.

Oggetto: provvedimento di modifica sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione di microgranuli ritardo Diffucaps sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società: Eurand France S.A. sita a Z.I. de Nogent-Oise (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A0571

Sospensione di autorizzazione alla produzione di officina farmaceutica

Con il decreto n. 805/S.O.254/D5 del 19 gennaio 1998 è stata sospesa, a tempo indeterminato, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

R.P. Scherer S.p.a., sita in viale Europa n. 3, Lodi.

Motivo della sospensione: cessazione responsabilità direzione tecnica.

98A0593

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Disciplina dell'attività di rappresentanza degli operatori economici presso la Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

Il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 30 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1997, abroga la disciplina relativa all'attività di rappresentanza degli operatori economici presso il Ministero di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1987 e rimanda l'istituzione di una nuova disciplina ad ogni singola direzione generale o servizio, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per quanto riguarda la Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, si comunica che gli operatori economici interessati ad avere rapporti tramite propri rappresentanti dovranno rilasciare agli stessi un formale mandato di rappresentanza, che dovrà essere portato a conoscenza della Direzione. Quanto sopra, fermo restando l'ambito privatistico nel quale si situano i rapporti tra operatori economici e rispettivi rappresentanti.

98A0570

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994 - 1° agosto 1999» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti (cod. 52805). Determinazione della cedola relativa al periodo 1° febbraio 1998-1° agosto 1998.

Si rende noto che, per il periodo 1° febbraio 1998-1° agosto 1998, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994-1° agosto 1999» (cod. 52805) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti, è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura del 3,20%.

98A0617

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
settore: C05X - Chimica organica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

I trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

98A0594

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 2 6 0 9 8 *

L. 1.500